



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DISMESSI E RIFIUTI SPECIALI PRESSO LA SEDE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE. CIG n. Z0E3CE571A

L’anno 2023 il giorno 6 del mese di novembre in Torino

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sede in Torino, via Confienza n.10, CF 96574140016, (di seguito Amministrazione/Amministrazione) nella persona del legale rappresentante dott.ssa Nadia Palma, Segretario Generale

e

La Ditta (di seguito operatore economico/aggiudicatario) IREN AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Strada Borgoforte, 22 - 29122 Piacenza C.F. /P.IVA di gruppo 01590001356/02863660359 in persona del legale rappresentante Eugenio Bertolini nato a Reggio Emilia (RE) il 14/07/1964, residente a Reggio Emilia in via Marone Publio Virgilio 12;

premessato che

- 1) si è reso necessario provvedere al servizio di smaltimento del materiale fuori uso presente all’interno degli uffici del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
- 2) la stazione appaltante ha svolto apposita indagine di mercato al fine di individuare l’offerta più conveniente in base al criterio del prezzo più basso;
- 3) sulla base dei preventivi pervenuti, la migliore offerta è risultata quella pervenuta dall’operatore economico IREN AMBIENTE S.p.A. con un’offerta pari ad € 2.600,00 oltre IVA di Legge, per un importo complessivo pari ad € 3.172,00;
- 4) sono stati acquisiti gli ulteriori documenti prodromici alla stipula contrattuale;
- 5) Le verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e necessari per la stipula del presente contratto hanno dato esito positivo;
- 6) con Decreto del Segretario Generale del T.A.R. Piemonte n. 161/2023 il predetto operatore economico è risultato affidatario del servizio di cui trattasi;
- 7) Il presente contratto è a tutti gli effetti un contratto di diritto privato e pertanto disciplinato dalle norme del Codice Civile.

stipulano quanto segue:

ART. 1 - Oggetto del contratto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte affida alla IREN AMBIENTE S.p.A., il servizio di ritiro e smaltimento beni dismessi e rifiuti speciali attualmente conservati presso la sede del Tribunale Amministrativo per il Piemonte di Via Confienza 10. I beni oggetto del presente servizio sono quelli specificati negli Allegati 1 e 2 del Foglio Patti e Condizioni, come dichiarati dagli organi preposti dell’Amministrazione.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

In particolare:

- nell'Allegato 1 sono indicati i beni inventariati che l'apposita Commissione ha dichiarato fuori uso;
- nell'Allegato 2 sono indicati i beni di facile consumo non più utilizzabili, come individuati dal Consegnatario.

Il servizio in oggetto riguarderà il ritiro presso la sede dell'Amministrazione di tutti i beni indicati ed il loro corretto smaltimento ai sensi della normativa vigente.

L'operatore economico dichiara che, in qualità di proprio fornitore fiduciario, le attività di ritiro e trasporto dei rifiuti saranno effettuate dalla ditta Gariglio Dario S.r.l. con sede legale a Volpiano (TO), via San Benigno 124, C.F. e P.IVA 09948160016.

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Le caratteristiche e le tipologie dei rifiuti conferiti alla ditta aggiudicataria per il trattamento sono individuate nella Dichiarazione informativa sulle caratteristiche del rifiuto, che verrà allegata al contratto.

A seguito delle operazioni di smaltimento dovrà essere rilasciato apposita documentazione comprovante il corretto smaltimento dei beni presi in carico. La prestazione dovrà essere eseguita nel rispetto dei canoni dettati dalla regola dell'arte ed in conformità della legislazione vigente.

ART. 2 – Caratteristiche del servizio

L'impresa si impegna ad eseguire il presente contratto, ad esclusivo suo carico, puntualmente e con la massima cura, secondo le disposizioni già inserite nel citato "Foglio Patti e Condizioni", ferme restando le responsabilità che possano derivare all'operatore economico ai sensi delle vigenti norme di legge e di contratto dalla presente esecuzione.

L'operatore economico si impegna, pertanto, ad ottemperare a tutti gli obblighi e prescrizioni contenute nel contratto, nonché verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Si dà atto che le attività di cui al presente contratto rientrano nel campo di applicazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 comma 3ter del d.lgs. n. 81/2008, e sono regolamentate dall'apposito D.U.V.R.I. redatto dall'Amministrazione e completato ed accettato dalla ditta aggiudicataria.

ART. 3 – Durata della prestazione

L'intervento verrà effettuato tempestivamente, previo accordo con l'Amministrazione ed in ogni caso entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, termine oltre il quale verranno applicate le sanzioni previste dal successivo art 9.

ART. 4 – Offerta aggiudicata

Le opere del presente contratto sono appaltate a corpo e non a misura. L'offerta aggiudicata è pari a € 2.600,00 oltre IVA di Legge, per un importo complessivo pari a € 3.172,00 (IVA inclusa).

ART. 5 – Modalità di pagamento

1. La fatturazione potrà essere emessa solo a seguito di riscontro di regolarità della prestazione mediante assenso dell'Amministrazione che sarà espresso entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'esecuzione del servizio in oggetto e previa verifica della conformità dello stesso.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

2. L'operatore economico, in seguito all'assenso dell'Amministrazione di cui al punto precedente, emetterà regolare fattura per ogni ordine effettuato, che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Via Confienza n. 10 - 10121 Torino, C.F. 96574140016, dovrà indicare il codice CIG, e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
3. A tal riguardo si comunica che il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Piemonte è il seguente: **LJ2NYQ**.
4. Il Committente, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del d.lgs. n. 231/2002 si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro **60 giorni (sessanta)** dalla data di acquisizione della fattura al protocollo del sistema informatico, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.
5. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è stata confermata dall'operatore economico con la restituzione del Foglio Patti e Condizioni debitamente firmato, in seguito ad autonoma valutazione sia in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame sia alla quantificazione economica del prezzo da offrire che tenga conto di tale citata clausola dei termini di pagamento.
6. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'esecuzione del presente contratto e nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà *ex novo* al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.
7. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, a pena di risoluzione di diritto del contratto (art. 3 comma 8 L. cit.). L'Amministrazione committente verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori (solo nel caso di subappalto autorizzato) e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, e, ove, ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto (art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010).
8. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni contributive e previdenziali in essere, dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
10. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 in base al quale: *“In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto”.

11. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione, fermo restando che in mancanza l'Amministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'operatore economico (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'operatore economico si sia posto in regola.
12. Il contratto sarà assoggettato all'imposta di bollo secondo quanto stabilito dall'art. 18, c. 10 e dall'ALLEGATO I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, del d.lgs. n. 36/2023, qualora superi l'importo di euro 40.000,00 al netto dell'IVA secondo gli importi meglio specificati nel Foglio Patti e Condizioni.
13. Ove dovute, sono a carico dell'operatore economico tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto.
14. L'operatore economico non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi dovuta a sua inadempienza nel versamento retributivo e contributivo.

ART. 6 - Clausola di revisione dei prezzi

In applicazione del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il committente riconosce ai sensi dell'art. 60 del citato codice dei contratti il diritto dell'appaltatore alla revisione di prezzi, nella seguente misura. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, della fornitura o del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo netto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- per lavori, gli indici sintetici di costo costruzione;
- per servizi e forniture, gli indici dei prezzi a consumo o, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

ART. 7 - Garanzie

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti viste le caratteristiche del servizio oggetto del presente atto ed in particolare visto che:

- l'aggiudicatario è ditta rinomata sul territorio e nel mercato di riferimento, e assicura quindi garanzia di professionalità e correttezza nell'esecuzione della prestazione in oggetto;
- l'attività di smaltimento dei rifiuti risponde a precisi criteri di legge, essendo analiticamente individuate le procedure da seguire;
- l'amministrazione avrà in ogni caso la possibilità di rifiutare il pagamento in caso di inesatto o mancato adempimento, oppure richiedere una penale (vedi art. 9) in caso di ritardi nell'esecuzione. Si ritiene infatti che le caratteristiche sopra evidenziate costituiscano una sufficiente garanzia per l'Amministrazione e siano da sole idonee a tutelare la stessa dal verificarsi di un danno da inadempimento contrattuale.

ART. 8 – Responsabilità

L'operatore economico assume a proprio carico i rischi e le responsabilità riguardanti le opere da eseguire in forza del presente Contratto. Esso è responsabile dei danni causati a terzi, cose ed animali.

La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:

- a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura;
- c) violazione degli obblighi di riservatezza;
- d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
- f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
- g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente capitolato;
- h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare ed in particolare i requisiti previsti dagli artt. 94,95, 98 e 108 comma 9 del d.lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che nel caso di risoluzione per le predette motivazioni, sono applicabili i disposti di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 e l'operatore economico avrà diritto soltanto al pagamento del lavoro regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'operatore economico dichiara di non avere avuto e si impegna a non intrattenere rapporti di lavoro o professionali con dipendenti dell'Amministrazione cessati dal servizio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di lavoro.

ART. 9 – Penale per ritardato adempimento

1. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 126 del d.lgs. n. 36 del 2023 e 1382 c.c., la parte in mora sarà obbligata, oltre all'adempimento della prestazione, a versare all'altra, una somma pari a € 30,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo di 5 giorni lavorativi, ed € 15,00 per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo.
2. Qualora dovessero rilevarsi delle inadempienze nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente contratto l'Amministrazione provvederà a contestare formalmente i fatti rilevati.
3. In caso di inadempienza degli obblighi posti a carico dell'operatore economico per effetto dell'accettazione del presente contratto, l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di revocare l'appalto del servizio in qualsiasi momento, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica.

ART. 10 – Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il foro di Torino.

ART. 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia, secondo anche quanto contenuto nell'informativa privacy posta a base degli atti di gara.

ART. 12– Norme generali di rinvio

Il presente contratto è regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle vigenti disposizioni di legge, dal codice civile e inoltre:

1. R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
2. Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012;
3. Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice Appalti);

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

4. Le disposizioni contenute nel codice civile.

Torino, 13.11.2023

Per l'Amministrazione
Il Segretario Generale
Dott.ssa Nadia Palma

Per l'Operatore Economico
Il legale rappresentante
Eugenio Bertolini

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it